

RISPOSTA
ALLA SECONDA
SCRITTURA
DELLA CORTE
DI ROMA

Su la pendenza de Feudi Ecclesiastici dell' Asteggiana.

RISPOSTA
ALLA SECONDA
SCRITTURA
DELLA CORTE
DI ROMA

Ed in grazia de' Fanti Esceff. fide dell' Appellazione.

RISPOSTA

Alla seconda Scrittura

DELLA CORTE DI ROMA

Sù la pendenza de Feudi Ecclesiastici dell' Asteggiana.



Veressimo già bastantemente risposto à tutto ciò, che lo Scrittore della *Camera Apostolica* hà detto nelle sue Stampe, sù la pendenza de Feudi Ecclesiastici dell' *Asteggiana*, ed i chiarimenti, che avemò dati del supremo dominio, che ne hà la Reale Casa di Savoia, sono tanto plausibili, ed abbondanti, che non si può desiderare di più per un pieno appagamento de Ministri della Corte di Roma, e di chiunque altro si preghi d'esser amante del vero; Ma perche vediamo, che il nostro Contrario mostra di non esserne ancora pago, ed hà compillata una seconda Scrittura, nella quale và per lo più ripettendo le medesime cose, che aveva già diffusamente allegate, con aggiongervi un intreccio d'osservazioni istoriche, le quali, benchè poco, ò nulla influiscano al nostro proposito; Tuttavia potrebbero confondere, e lasciare nel bujo, chi non è ben istrutto della materia; Perciò abbiamo deliberato di darvi ancor una risposta, colla quale speraremmo di sodisfarlo, mentre spianaremo tutte le difficoltà, di nuovo proposteci, rimettendoci nel rimanente alle nostre prime Stampe; colle quali abbiamo manifestamente mostrato il poco fondamento dell'altre opposizioni; perche non vogliamo ad esempio di lui ridire il detto, e riscrivere lo scritto.

Noi dunque non attribuiamo all'Impero per presunzione, ma per verità l'originario dominio di questi Feudi, e non

A

pre-

presumiamo, ma proviamo costantemente, che furono sottomeffi alla suprema podestà degl'Imperatori Romano-Germanici, dacche Carlo Magno, il primo di essi, nella conquista dell'Italia s'impadronì dell'Asceggiana, e per conseguenza degl' accennati Castelli, come dipendenti da quella Contea: Ed ecco stabiliti sopra un principio, che non può essere controverso, i primi fondamenti della nostra Causa, sicchè possiamo prescindere dalla sovverchia narrazione di tutti quegl'avvenimenti, dalli quali fu agitato, sconvolto, e mancò poi in Augustolo l'antico Impero d'Occidente per le invasioni de Barbari, come cose, le quali non hanno, che fare colla nostra pendenza.

Non intendiamo però, perche mai, e con che mira il nostro Oppositore abbia proposto, che Carlo Magno non volle unire all'Impero il Regno Italico, e che in ogni tempo è stato considerato, come distinto da esso; Mentre l'esser il Regno Italico unito, o no, all'Impero, è un punto di nessuna importanza per la nostra Causa, bastando, che l'Asceggiana dipenda dal Supremato degl'Imperatori, lo che non può negarsi. Pertanto accennaremo solamente, e senza dilatarci inutilmente, che Carlo Magno si caratterizzò sempre Imperatore, e Rè d'Italia, e vi regnò, come nel rimanente de suoi Dominj, anche doppo averne fatto proclamare Rè prima da Adriano, e poscia da Leon III. Pipino il figlio, il quale governòla dipendentemente da cenni di Cesare, e Bernardo, che ne fu investito da Carlo Magno medesimo, tre anni doppo la morte di Pipino, era legato all'Impero per legge di Vassallaggio, che riconobbe con un solenne giuramento di fedeltà verso Ludovico Pio, successore di Carlo; anzi perche non osservòla, l'Imperatore gli fece cavare gl'occhi, e morì poco doppo, privato del Regno.

Sono poi sempre stati Rè d'Italia, quelli che furono Imperatori, principiando da Carlo Magno fino a Ludovico IV., nel quale terminò la Stirpe de Carolinghi,

3

rolinghi, ed avendo Ottone il grande recuperata l'Italia dalle mani di Berengario, che la signoreggiava, unila perpetuamente all'Impero Romano-Germanico; Onde nel Congresso di Roncaglia presso Piacenza gli Giureconsulti Italiani dichiararono (*Italianam Imperatori jure à Carlo Magno tradita regalia universa debere*), per lo che rinunziarono à Cesare le Regalie, tutte le Città, e tutti gli Vescovi; fra i quali sono annoverati quelli di Torino, di Vercelli, d'Alba, d'Ivrea, ed Asti, come distintamente narra Sigonio à Carte 560. del Regno d'Italia; Onde già in quel tempo fu desinita la nostra contesa.

In oltre gli Feudi, de quali trattiamo, non sono stati donati alla Chiesa d'Asti da Rè Longobardi, come dice l'Autore de fogli contrari, volendo inferirne, che quando Carlo Magno soggiogò il Regno Longobardo, e lo sottopose al suo Impero, questi Castelli erano già separati da esso, ed eretti in sovranità sotto il governo de Vescovi, e per dimostrare, che non fuiste quest'opposizione, la quale prima d'ora non è mai stata proposta da veruno de Scrittori della Camera Apostolica, basta ponderare le prove, ch'egli ne adduce.

Principia dunque ad allegare quello stesso Diploma del Rè Luitprando dell'anno settecento quaranta tre, che già aveva citato ne primi Scritti; E come Noi vi avevamo adeguatamente risposto, con farle riflettere, che quand'anche quel documento fosse veridico, (ma non ne costa, salvo per relazione d'Ughellio) parla della Città di Sedula, oggidì chiamata Calale, la quale è lungi dall'Astegiana, poteva presentemente prescindere: aggiungiamo di più, che non vediamo dalle Storie, che li Vescovi d'Asti abbino giamai avuto, ed esercitato il dominio di quella Città, lo che fa maggiormente vacillare la fede di detto Diploma, e tanto più, che fra molti, i quali scrissero gl'Annali de Longobardi, nemmen'uno par-

lò di quella donazione, quantunque riferiscano esattamente tutte le liberalità di que' Rè, e del medesimo Luitprando verso le Chiese.

Soggionge poscia genericamente, che Ughellio, Sigonio, Platina, e Malabaila attestano, che Theodolinda Sorella del ripetuto Rè Luitprando, Aistulfo penultimo Rè de Longobardi, ed altri discendenti da Gondoaldo, fecero dono di molti Castelli alla Chiesa d'Asti; Vediamo dunque quello, che scrissero ne luoghi appunto dal Camerale accennati.

Ughellio dice, che S. Domenico, Vescovo di Brescia, visse circa l'anno 609., ed era sommamente caro alla Regina Theodolinda; Onde coll'ajuto di essa ristorò molte Chiese, e che ne tempi di Teobaldo Vescovo pure di Brescia, fu fabbricato, e dotato con gran munificenza l'insigne Monistero di S. Giulia dalla Moglie del Rè Desiderio, e da Ancilperga loro figlia.

Platina riferisce che il Rè Aistulfo portò seco da Roma molti Corpi di Santi a Pavia, e vi costruì delle Chiese, e de Monisteri di Vergini, ne quali consacrò a Dio le proprie figlie, ed altresì, ch'era così amante de Monaci, che volle morire nelle loro mani.

Sigonio narra, che l'anno 615. fu celebre per la morte di trè gran Personaggi, di Secondo Vescovo di Trento; di Gondoaldo fratello di Theodolinda, Duca d'Asti; e del Rè Agilulfo, il quale regnò vinticinque anni, ed era Uomo insigne tanto nell'Arte Militare, quanto nella Pietà Cristiana; Mentr'Egli è il primo de Rè Longobardi, che ricevè la Fede Cattolica, ed arricchì col dono di fruttuose Possessioni, e colla concessione d'onorevoli Privileggi molte Chiese, e Monisterj.

Parlando poi del Rè Aduardo, e della Regina Theodolinda, Madre di detto Rè, nota, che questi nulla di riguardevole oprarono in Guerra; ma impiegarono principalmente la loro sollecitudine ne'gl'avanzamenti della S.

Fede,

Fede, alzando Sagri Tempj, che abbellirono con gran magnificenza, e conferendo a' Vescovi, ed Abbati riguardevoli prerogative.

Ma, e dove sono i Castelli donati da questi Rè alli Vescovi d'Asti, come voleva darci à credere il Camerale, colla testimonianza di detti Storici, se nessuno di essi parla di donazioni di Castelli, e ne pure della Chiesa d'Asti?

Malabaila asserisce bensì, che quel Vescovado ebbe dalla munificenza de' Rè Longobardi tutta la stesa di Paese, che giace di là dal Tanaro, e dalla Stura, fin' alla sommità dell' Alpi, e dell' Apennino, e di più ottanta Castelli di quà da' detti due Fiumi; ma non lo prova; anzi si scuopre egli stesso il proprio sbaglio, con allegare per documento i Diplomi Regj, ed Imperiali, emanati à favore di detta Chiesa, poichè questi manifestano appunto il contrario, e fanno piena testimonianza, che i Vescovi d'Asti riconobbero sempre da gl' Imperatori, e non da Rè Longobardi il dono de' loro Feudi.

In oltre non doveva il nostro Oppositore far verun caso dell' autorità di quest' Uomo, non solamente, perchè di tanti Storici del Regno Longobardo, nemmeno uno accennò quel, ch' egli dice; ma anche riflettendo, ch'è scrisse ad altro fine, cioè per sostenere con un' appologia contro la critica, che Ariperto fu Duca d'Asti, ed era de' discendenti di Gondoaldo; onde per se stesso non merita ombra di fede.

Di più è degno di osservazione, che Malabaila attesta nel medesimo luogo, che il Rè Berengario abbia conceduto un Feudo alla Chiesa d'Asti, e ciò non è vero, come può vedersi nel Diploma, che cita, il quale è una pura conferma, senza veruna donazione.

E finalmente quest' Autore ha maggiormente screditato se stesso su questo punto, all' orche s'accinse di dare qualche

che prova di quelle sue dicerie : e che ne sia la verità : Egli rappresenta, che l'Imperatore Ludovico II. nel dono, che fece nell'anno 862. d'una Selva alle Chiese di S. Vittore de Canabibus, di S. Pietro de Novellis, di S. Martino de Vitia, di S. Giovanni de Villa, e di S. Pietro de Publice, enunziòvi, che tutte erano Pievi della Chiesa d'Asti, e che quantunque non costi, da' quali de Rè i Vescovi le abbino impetrate, per esserne stati nell'ottavo secolo incendiati li documenti, come però l'Imperatore Enrico II., confermando nell'anno 1041. le donazioni avute da quella Chiesa, v'annovera la Terra della Pieve di S. Pietro de Publice, donata dal Rè Luitprando, crederebbe più probabilmente, che queste liberalità uscissero dalle mani de Rè Gundoaldi, che da quelle de Carolinghi, cioè da Pipino, che morì prima di Carlo Magno, da Bernardo, che regnò un sol'anno, e da Ludovico, il quale mai non ebbe il suo Soglio in Italia.

Ma, e perche vuole Malabaila, che Pipino in trent'anni, che rese l'Italia, doppo esserne stato coronato Rè da Papa Adriano I., Bernardo in anni sei, che governòla, e Ludovico Pio, quando venne a ricevervi la Corona Imperiale, e mentre si trattene in Germania, e nella Francia, non abbino avuto tempo di fare donazioni alla Chiesa d'Asti? Oltre di ciò, e perchè mai Carlo Magno medesimo non avrà potuto esercitare la sua liberalità verso quella Chiesa, come fece à riguardo di tant'altre? E finalmente perche non annovera frà gl'Antecessori di Ludovico II., Lottario Padre del medesimo, il quale discese in Italia, ne fu coronato Rè nell'anno 822., ed hà regnato sin'all'anno 855., non ebbe anch'Egli campo di beneficiare i Vescovi d'Asti? Ciò tutto è stato da Noi accennato, per dare chiaramente à conoscere, che Malabaila, dal quale il nostro Contrario trascrisse quanto ci oppone su questo punto, mostra, ch'era poco ver-
fatto,

fato; non solamente nell' Istoria; ma anche nella Cronologia; e quindi con ragione scrisse di lui Monsignore Chiefa nella Corona Reale di Savoia à carte 93. (massime, che aspettando Noi da un certo Monaco di S. Bernardo riformato Asteggiano, che si professava Istorico di questa Città, le memorie più volte richieste, tanto delle cose più notabili della Città, e Contado, quanto delle sue Famiglie più illustri, ed Uomini segnalati, che vi sono stati; non abbiamo mai potuto riportar altro, che alcuni scritti, pieni di vanità appocrife, fondati sopra iscrizioni inventate, o da alcuni supposti Memoriali di persone, che furono mai al Mondo, cavate, ovvero dal medesimo Monaco insegnate)

Riflettiamo poi, che non può combinarsi ciò, che il Camerale allegava nella prima Scrittura, dove voleva rimostrare, che la donazione del Rè Luitprando, confermata da Enrico III., era della Città di Sedula, con quello, che ora dice nella seconda, dove, colla testimonianza di Malabaila, vorrebbe, che quella conferma fosse stata per la Terra della Pieve di S. Pietro de Publice, sicchè vien ad essere manifestamente contrario à se medesimo.

E tanto vacilla ne suoi principj, che per non sapere precisamente, dove figer il piede, è andato à rinvangare la donazione dell' Alpi Cozzie, proponendo, che il detto Rè Luitprando, à persuasione di Papa Gregorio II., confermòla, à favore della Chiefa Romana, e che contenendo questa tutt' il Paese, ch' è da Torino fin' a Genova, comprende gli Feudi, de quali si tratta.

Non sarebbero dunque più i Vescovi d' Asti, che averiano avuto il dono di questi Castelli, ma i Sommi Pontefici; E se così era, perche mai scrisse tanto diffusamente, per dimostrare, che i Rè Longobardi gli donarono alla Chiefa d' Asti? E perche altresì nelle prime stampe, in vece di dire, ch' el Papa hà il supremo Dominio de Feudi Ecclesiastici dell' Asteggiana, come Primate, ed Ezarco d' Italia,

non

non allegò, anzi, che lo aveva, come Supremo Signore dell' Alpi Cozzie?

Ora di questa donazione dell' Alpi Cozzie parlano bensì Ughellio, Sigonio, ed altri, ma diversamente, e tutti senza averne alla mano alcun documento, e senza saperne positivamente l' origine, l' estenzione, ed il tempo, nel quale la Chiesa Romana abbia possedute quell' Alpi.

Platina nella vita di Papa Gioanni VII. che il Cenerale cita particolarmente su questo punto, parla così, (*sunt qui scribant, sine auctore tamen, Aribertum Longobardorum Regem, religione motum, condonasse Alpes Cottias Beato Petro, & quidquid Taurinis, & Medulis Genuam usque ligusticam protenditur; Alij autem affirmant, donationem ipsam ab Ariberto confirmatam fuisse; Verum, cum de donatione nil certi habeatur, paleamque Pontificij juris periti appellent, quod sine frumento sit, nihilque Constantinianae Elegantiae, ac dignitatis habeat, quomodo de confirmatione constabit?*)

Ed ecco, se v'è cosa più oscura, e più ambigua di questa donazione, la quale veniva eziandio anticamente attribuita à quella di Costantino, come nota Platina, in tempo, che gl' eruditi non ne avevano ancora il disinganno; Sicche possiamo oggidì maggiormente affermare, ch' ella è appocrifia; e tanto più, mentre osserviamo, che Carlo Magno, quando s' impadronì dell' Italia, fra gli Paesi, che conquistò sopra gli Longobardi, ritenne per se l' Alpi Cozzie, come spiega Sigonio, ed altri, lo che non averebbe fatto, se fossero stati della Chiesa Romana, alla quale nulla usurpò, e molto diede; ed è altresì noto, che Ariperto, e gl' altri Rè Longobardi hanno sempre avuto il dominio di que' Paesi, che nella donazione dell' Alpi Cozzie fariano stati compresi.

Aggiungeremo abbondantemente, che la Sede Apostolica possedeva anticamente in una gran parte del Mondo Cattolico Fondi, e Rendite, delle quali era stata arricchita dalla

dalla mia munificenza de Principi, e Popoli Cristiani, e si chiamavano il Patrimonio di S. Pietro, il quale non aveva però annessa giurisdizione, non che supremo dominio; Quindi se fosse vera la donazione dell' Alpi Cozzie, d' altro non poteva essere, che di Beni, ed Entrate, e non di Sovranità, che mai non esercitòvi la Chiesa Romana, ne in tempo de Longobardi, ne doppo il ristabilimento dell' Impero Occidentale, come Noi già rimostriamo, e riflette opportunamente Marco Antonio Marcello, Senatore Veneto, nel suo Trattato *de jure Seculari Roman. Pontif. cap. 10.*

E dunque senza dubbio, che non sono i Rè Longobardi quelli, che donarono questi Castelli alla Chiesa d' Asti; mà bensì gl' Imperatori Romano-Germanici; E quantunque il Camerale ci opponga, che le stesse conferme Imperiali lo dimostrano; Noi però chiariremo, che provano eziandio il contrario.

Il Diploma di Carlo Grasso, ch'è il primo, spiega, che gli doni avuti da quella Chiesa, erano emanati dagl' Imperatori, Duchi, Conti, ed altri Fedeli, e gli conferma: Ora il Camerale, stretto dall' evidenza del fatto, altro non sà rispondere, se non, che Cesare intese solamente di confermare le donazioni de Cesari, e non quelle de Rè Longobardi; Cio però è un discorso, che non hà fondamento; Poiche fu rappresentato à Carlo dal Vescovo Luitardo suo Cancelliere, che avendo un improviso, e casuale incendio incenerite le Carte, contenenti le donazioni, che i Vescovi d' Asti avevano ottenute dagl' Imperatori, Duchi, Conti, ed altri divoti, si degnasse corroborarle, come se non ne fossero stati abbruggiati gli documenti; Sicchè la conferma fu generale di tutte le donazioni, che quella Chiesa aveva avute, ed il fuoco aveva consumate; Oltre di che lo stesso Diploma, dove impartisce la protezione Imperiale al Vescovo, ed universalmente à tutto ciò, che gl'apparteneva

B

in

in quel tempo , altro non annovera , che Beni , mobili , ed immobili , Servi , ed Ancelle ; onde veda il nostro Oppositore , se può allegare , che questo Diploma in tanto non nomina gli Rè Longobardi , ed i loro doni , in quanto non parla di tutto quello , che possedeva la Chiesa d'Asti.

Di più gl'altri Imperatori , e Rè d'Italia , doppo Carlo III. , parlano individualmente de' Castelli , che sono il soggetto della nostra contesa , e spiegano ne' loro Diplomi , che confermano queste donazioni , come originate dagl'Imperatori , e Rè loro Predecessori à favore de' Vescovi d'Asti ; E sono Berengario , Ugone , Ottone Magno , Enrico III. , ed Enrico VII. ; E per manifestarne viepiù la verità , basta riflettere sopra di ciò , che ci oppone il Camerale medesimo , il quale rappresenta , che il Diploma d' Enrico III. dell' anno 1041. ascrive il dono della Terra della Pieve di S. Pietro de' Publice al Rè Luitprando (benchè dice precisamente *cum Terrà , quam dedit Liprandus* , senza spiegare maggiormente , che cosa fosse , e nemmeno caratterizzare quel Liprando per Rè de' Longobardi) mà comunque ciò sia ; Noi ritorcendo questa osservazione contro di lui , rispondiamo , che quella Terra sarebbe dunque il solo dono , che potesse dirsi de' Longobardi ; mentre del rimanente Enrico non ne attribuisce cos' alcuna alla munificenza di que' Sovrani ; anzi afferma chiaramente , che la Chiesa lo riconosceva dalla mano liberale degl'Imperatori ; E questi Diplomi tanto meno possono esser cavillati , quanto che emanarono per lo più su le rappresentanze de' Vescovi , e sempre à richiesta di qualche Prelato à nome d'essi.

Se poi il Camerale avesse riportate esattamente le Bolle de' Sommi Pontefici Eugenio III. , Anastasio IV. , Adriano IV. , ed Alessandro III. , avrebbe egli stesso mostrato per

per Noi, che non ci sono contrarie, mà favorevoli, e non faremmo nel caso, di dovergli con nostro rincrescimento rispondere, che avendone esaminato il tenore nell' Ughellio medesimo, d' ond' egli dice, d' averle dessunte, troviamo, che non sono concepite nel modo rappresentoci; Mà che, invertendone il senso, ne ha omninamente variata la disposizione, ed ecco come Egli riferisce ne suoi scritti (*statuentes, ut quaecumque eadem Ecclesia possidet, concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum oblatione &c. eidem Ecclesiae illibata permaneant &c.*), e noi leggiamo nell' Ughellio (*statuentes, ut quaecumque possessiones seu quaecumque eadem Ecclesia in presentiarum iuste, & canonicè possidet, ac in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum oblatione, fidei cura, seu alijs iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & per vos eidem Ecclesiae illibata permaneant &c.*)

Sicchè parlano delle cose, che la Chiesa d' Asti avrebbe acquistato in avvenire, e non de doni avuti per l'addietro; anzi per vie più convincere il Camerale, che non disse il tutto, aggiungiamo, che la Bolla medesima d' Eugenio III., doppo avere dinumerati tutti gli Feudi, e Diritti, appartenenti à que' Vescovi, spiega chiaramente, che gl' erano stati donati dagl' Imperatori (*& quae largitione Imperatorum Astensi Ecclesiae rationabiliter collata esse noscuntur.*)

Abbiamo dunque spianate tutte le difficoltà, proposte dall' Autore della Scrittura contraria sù questo punto: Ora per farle maggiormente conoscere il poco fondamento delle sue rappresentanze: aggiongeremo abbondantemente, che quantunque gli Longobardi fossero quelli che avessero donati alla Chiesa d' Asti i suoi Feudi; Egli tuttavia incontrerebbe molte opposizioni, che sono insuperabili.

E primieramente, come provarebbe poi, che quelle donazioni contenevano positivamente l' alienazione del su-

premo dominio de donatori? su ciò non vediamo, che abbia toccata veruna circostanza di qualche momento; onde, quand' anche ammettessimo quello, che avemo fin' ora mostrato non essere vero, averessimo sempre lo stesso fondamento di dire, che l' Impero Romano -- Germanico acquistò nel Secolo ottavo quella stessa Sovranità ne Feudi del Vescovo d' Asti, la quale s'apparteneva alli Rè Longobardi.

In oltre il nostro Oppositore dice francamente, che i Longobardi acquistarono il supremo dominio di questi Paesi, e pure due grand' Uomini scrissero prima di lui il contrario, e Sono Monsignore Vincenzo Pietra, e l'Insigne Cardinale della Chiesa Celestino Sfondrato, il primo ne suoi Commentarj sopra le Costituzioni Apostoliche nel Tomo 3., e nella Costituzione 7. d' Alessandro IV. (*dum enim Longobardi iniusto bello, & per tyrannidem Italiam invaserunt, huius dominium Græci Imperatores non amiserunt*) ed il secondo nella dissertazione 2. §. 2. della Gallia vindicata (*Longobardi iniusto bello Italiam, & per tyrannidem invaserant, non ergo ejus dominium Græcus amiserat*); Onde su questo principio vacillerebbe anche molto la validità di queste donazioni, se derivassero da' Longobardi.

Mà ammettiamo, che que' Principi avessero legittimamente stabilita la loro Sovranità, ogn'uno sa, essere sempre stata Legge de' Sovrani, dettata dalla ragione delle genti, per il pubblico bene, che non possano scindere il loro Supremato, e trasferire in altri indipendentemente da se una parte de' proprj Stati, ne verun Uomo di senno allegarebbe giamai, che, quando i Scrittori, eziandio Ecclesiastici, generalmente insegnarono, che non possono i Principi donare il sommo Impero ad una Chiesa minore (, prescindendo Noi dalla Romana, perchè non avemo a trattare presentemente di essa), non abbino inteso di parlare de' Rè Longobardi, i quali erano anzi più legati

legati degl' altri alla Legge di non alienare la Sovranità, essendo Rè elettivi.

Consideriamo altresì, che non farebbe poi veriffimile, che i Rè Longobardi, i quali non possedevano, che una parte dell'Italia, e l'avevano invasa, & usurpata all'Impero, onde potevano sempre temere d'esserne disacciati, com'era succeduto a' Gotti, volessero, in vece d'ingrandire, scemar' anzi le loro forze con la separazione di tanti Castelli, ed erezione d'un'altra Sovranità nelle viscere del loro Regno, per trasferirla ne Vescovi d'Asti, quando sappiamo, che aspiravano bensì al dominio universale di tutta l'Italia, ed a pregiudizio della Chiesa medesima, perlochè vi furono da' Sommi Pontefici chiamati i Rè Pipino, e Carlo Magno di Francia.

E finalmente averessimo desiderato, che il Camerale osservasse nelle Storie de Longobardi, che doppo la morte di Clepho, il secondo di que' Rè, vi fu un interregno d'anni dieci, ed in questo mentre furono quelle Provincie divise in trenta Ducati, di modo che ogn'una delle Città più riguardevoli, e frà l'altre quella d'Asti, ebbe il suo Duca, che le governava colle Terre del loro Distretto, ed avendo poscia eletto il loro Rè nella persona d'Autaris, caduno di detti Duchi assegnòle per il Demanio la metà delle sue entrate, e giurarono tutti, come Vassalli, la fedeltà al Rè eletto.

Questi Ducati, che sono, secondo molti, l'origine de Feudi in Italia, erano ereditarij, e perciò si mantennero in piedi fin' alla venuta di Carlo Magno, il quale ne confermò ad alcuni l'Investitura sotto lo stesso omaggio, che prestavano alli Rè Longobardi, sicchè, ò l'Autore della Scrittura contraria vuole, che gli Castelli, de quali si tratta, sieno stati donati dalli Duchi dell'Asteggiana à quella Chiesa, e questi non averiano potuto

potuto trasferirli con il supremo dominio, che non avevano; Mà tutt' al più colla propria suggestione, e dipendenza, ò pretende, che sieno stati gli Rè, ed essi non potevano disporne à pregiudizio de' Duchi, poichè fu stabilito per Legge fondamentale di questi Ducati, che gli detti Rè non potrebbero porvi la mano, se non i due casi, cioè ò di fellonia de' Duchi, ò di mancanza di successori *nisi*, dice Sigonio *vel juramentum fecerissent, aut sine filiis decessissent*.

Tutto ciò è stato rappresentato da Noi abbondantemente, non perchè fosse necessario; mà per sempre più dimostrare, che l'attribuire alli Longobardi queste donazioni, è non solamente fabbricare sul falso, mà un principio combattuto da mille opposizioni, ed un errore manifestato con invincibili chiarimenti.

E' dunque costante, e senza dubbio, ch'el dono de' Feudi de' Vescovi d'Asti è emanato dagli Imperatori Romano-Germanici: Ora questi non potevano, ed altresì, non vollero abdicarne da se il suppremato, ch' eziandio lo riserverono all'Impero, e l'anno di tempo in tempo esercitato, come avemo provato ne primi Scritti.

Il dire poi, che la decisione di questo punto dipenda dalla distinzione, che va ripetendo il nostro contrario, fra il concedere in Feudo, ò in Allodio, è cosa di poco momento; poichè, se discorriamo della potestà, è chiaro l'equivoco, mentre non potendo un Principe alienare per mera liberalità il suo supremo dominio, non può disporne in verun modo; Se poi trattiamo della volontà, altro non possiamo dire, parlando giuridicamente, se non che l'Investitura contraffegna da se il vassallaggio, e le obbligazioni, che vi sono annesse, à differenza del dono in allodio, che va esente da que' pesi, alli quali soggiace il Feudo; l'un, e l'altro però portano impressa la suggestione, e la dipendenza dalla Sovranità del Principe

cipe donatore, che in questi casi non può mai andarne disgiunta.

E ciò più non si controverte fra gl' Uomini versati in queste materie, alli quali ci rimettiamo, lasciando al loro discernimento, e il ponderare, se dovrebbe il nostro Oppositore far tanta pompa delle Consultazioni di Spada, doppo che quelli, i quali scrissero prima di Noi, anno così chiaramente, e soddamente mostrato il pocco fondamento di esse, ed un Cardinale medesimo della Chiesa, tanto accreditato nella Curia Romana, come fu Giuseppe Deluca, esaminati que' scritti per verità, conobbe, e dichiarò, che le autorità, delle quali Spada aveva fatta una farraginosa raccolta, non concludono veramente ciò, che Spada pretese provare, e che v'è dell' equivoco in quel, che dice, come già toccammo ne primi fogli, ed ora non possiamo a meno di ripetere, per disinganno di chi non avesse letto le carte erudite de' nostri Scrittori su questo punto.

Ma nel caso presente pare superfluo il ricercare tanto esattamente, se gli Sovrani, che diedero alla Chiesa que' Feudi, abbino potuto, e voluto cederle ancora il supremo dominio; mentre ne abbiamo una chiara esclusiva ne Diplomi Regj, ed Imperiali di conferma delle originarie donazioni, e questi sono stati impetrati di tempo in tempo da Vescovi, ed accettati; Onde non hà ragione il nostro Contrario di dire, che non si debba far caso delle espressioni contenute in essi; Oltre di che non comparendo gli primi Diplomi di concessione; è da presumersi, che questi saranno stati coerenti a quelli, per essere relativi a medesimi, altrimenti tanti Vescovi non gl' avrebbero ricevuti, se fossero stati pregiudiziali alla loro Chiesa, e molto meno fariano stati così soleciti d'implorarne da caduno de' Cesari la conferma; E vediamo di più, che gl' Imperatori anno non solamente riser-
vata

vata à se; ma anche eseroitata la Sovranità di questi Castelli con acquiescenza de' Vescovi, ed eziandio con molte proteste di riconoscere, e testimoniare all' Impero la loro costante suggezione, e dipendenza.

Il nome poi di Fedele, il qual è contrasegno di Vassallaggio, comè già avèmo provato, ed il Camerale non nega, è stato attribuito alli Vescovi d'Asti, non solamente dall' Imperatore Ludovico nel Diploma dell' anno 901. (*Imperialis Celsitudinis mos est, FIDELIUM suorum precibus, & maxime Deo militantium aures libenter accomodare &c. hoc præceptum fieri decernimus, per quod prædictus Episcopus Eylulphus noster FIDELIS, sui que successores &c.*) confermato ne gl' altri due degl' anni 902. [& nostri FIDELISSIMI *stauralis Præfatus Astensis*] e dalli Rè Ugone, e Lottario nell' anno 938. (*quapropter Dei Ecclesiæ FIDELIUM comperiat solertia, Bruningum Sanctæ Ecclesiæ Astensis Venerabilem Episcopum, dilectumque FIDELEM nostrum, nostram exorasse clementiam*) lo che egli ammette; Mà altresì da Carlo Graffo nell' anno 883. (*si iustis positionibus FIDELIUM nostrorum aures clementiæ nostræ inclinamus, firmiores, ac promptiores in nostro credimus esse servitio*) dalli Rè Berengario, ed Adalberto nell' anno 954. (*si iustis, ac rationalibus petitionibus aures pietatis nostræ accomodamus, promptiores eos in nostro permanere obsequio, minime ambigimus &c. per hanc nostri præcepti paginam prout iussit, & legaliter possumus, concedimus, atque perdonamus Episcopo Sanctæ Ecclesiæ Astensi Bruningo, nostroque FIDELI dilecto*) da Ottone Magno nell' anno 962. (*per hanc nostri præcepti paginam, quam uti iussit, & legaliter possumus, confirmamus, & corroboramus Ecclesiæ Sanctæ Dei Genetricis, & Virginis Alariæ Astensis Episcopi &c. cui præesse videtur Bruningus Venerabilis Episcopus, nosterque dilectus FIDELIS &c., quapropter præcipientes iubemus, ut nulla Regni nostri magna, parvaque persona prædictam Matrem Ecclesiam, suumque prætaxatum Vicarium, nostrumque dilectum FIDELEM*

Bru-

Bruningum de prædictis omnibus &c.) da' Enrico Rè de Romani nell'anno 1041. (*quoniam Petrus Sancte Astensis Ecclesie Venerabilis Episcopus, nosterque non simpliciter dilectus &c. Nos itaque eius Domini, videlicet Petri honorabilis Episcopi, multiplici probitate in mei Patris Augusti, videlicet Imperatoris, nostrique servitio desudasse sæpissimè*) da Federigo II. nell'anno 1153. (*equum est, & mansuetum, ut Imperialis clementia iustis precibus FIDELIUM Subditorum moveatur, & eorum vota clementer audiat, & concedat*) e da' Enrico VII. nell'anno 1311. con questa equivalente espressione (*accedens ad nostræ Majestatis præsentiam, Venerabilis Guido Astensis Episcopus, idest Princeps noster dilectus nobis humiliter supplicavit*) e per intelligenza dell'espressione (*Princeps noster*) della quale fa tanta pompa il nostro Contrario, conviene riflettere, che anticamente gl'Imperatori univano ad ogni Vescovo un Conte, con questa distinzione, che il Conte aveva l'ingerenza delle cose temporali, ed il Vescovo delle Ecclesiastiche, ed ambi erano caratterizzati col nome di Principi, come fra gl'altri attesta coll'autorità de' Capitularii di Carlo Magno il dottissimo Giureconsulto Cocceio nella sua Jurisprudenza pubblica cap. 18. , sect. 1. n. 36. [*olim Episcopis singulis singuli Comites iuncti fuere, ut illi Ecclesiasticorum, hi Secularium curam gererent, utrique nomine Principis*) oltre, di che lo stesso dire [*Princeps noster*] spiega da se, che l'Imperatore considerava quel Vescovo come dipendente dal suo Impero.

Ed ecco, che gl'Imperadori, e Rè d'Italia àno sempre nominato gli Vescovi d'Asti fedeli suoi, che vale à dire Vassalli, ed eziandio Sudditi, come leggiamo nel Diploma di Federigo dell'anno 1153., affermando di più, che rendevano ossequiosi l'omaggio, e gli servizij all'Impero; Quindi non fu il riflesso del nostro Oppositor, il quale rappresentava, che l'Imperatore Ludovico, ed il Rè Berengario diedero questo nome a' que' Vescovi,

C

per

per il riguardo solamente delli due Castelli, che avevano loro donati, ed oltre che il Diploma di Berengario è una pura conferma senza alcun dono, gl' accennati Imperatori, e Rè d'Italia, parlano tutti de' Vescovi d'Asti nel medesimo modo, prima, e doppo il Diploma di Ludovico.

Mà ritenendo ciò, che il Camerale hà detto su questo punto, ne seguirebbe dunque, che per i Feudi donati alla Chiesa d'Asti dagl' Imperatori, e Rè d'Italia, egli ammetterebbe la suggestione, ed il Vassallaggio de' Vescovi verso l'Impero; E siccome Noi abbiamo apertamente chiarito, che derivano dalla munificenza Imperiale tutte le donazioni di questi Castelli, averebbe in conseguenza abbandonata la causa, e non gli rimarrebbe più, che rinviare, ne sopra la potestà, ne sopra la volontà de donatori.

Se avesse poi considerata la circostanza del tempo, nel quale emanò il Diploma di Ludovico IV., ch'è dell'anno 901., non averebbe così francamente interpretata per sè la clausula (*Sine legali iudicio*) appostavi dall'Imperatore; Mentr' Egli saprà l'uso di que' tempi à riguardo del Tribunale degl' Ecclesiastici avanti la caduta, e doppo il ristabilimento dell'Impero d'Occidente, prima del Secolo decimo, lo che Noi accenniamo, senza maggiormente diffonderci, non solamente perche sono cose note à chiunque è versato nella iurisprudenza, e nell'Istoria; mà anche perche ne abbiamo esempi molto chiari nel nostro caso, che bastano per darcene un vero lume, e per rispondere alle non ben pensate rappresentanze del nostro Oppositore.

Nell'anno dunque 880. Buderico Vice-Conte d'Asti sentenziò frà il Vescovo Alduino, ed un altro Uomo, e deffinì una contestà da essi proposta avanti quel Giudice sopra il dominio, e proprietà d'alcuni Beni.

Nell'anno 887. il Vescovo Giuseppe ebbe ricorso al Tribunale del Conte Olderico, & ottenne una Sentenza contro Lan-

Lancio Vescovo di Torino per altri Beni, spettanti alla di lui Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Nell'anno 940. sedendo pro Tribunali, il Conte Umberto nella Corte del Ducato d'Asti, assistito dal Vice-Conte, e da cinque Giudici Regij, e trè Sindaci, pronunziò, essere valido, e legittimo un atto di permuta di Beni, seguito fra il Vescovo Bruningo, e l'Archidiacono Bernardo, come distintamente riferisce Ughellio nella sua Italia Sacra al Tom. 4. à Carte 339., e 346.

E nell'anno 962., avendo lo stesso Vescovo d'Asti impetrata dall'Imperatore Ottone la conferma delle donazioni, avute da quella Chiesa, presentòla à Oberto Conte del Sacro Palazzo, istando, che decretasse, se quel Diploma dovesse averfi per vero, e legittimo, com'Egli dichiarò, col voto di nove Giudici, ed alla presenza di sei Vescovi, che sottoscrissero il Giudicato.

Questi Conti amministravano la giustizia in Italia, come Giudici Imperiali, e non avevano un Tribunale supremo; perche questo era riservato agl'Imperatori, e Rè d'Italia, ch'esercitavano l'alta loro Giurisdizione, ò per se stessi, ò per mezzo de lor'Inviati, e de Conti del Sacro Palazzo, i quali risiedevano nella Città di Pavia, e furono così stabiliti da Carlo Magno, secondo che narra Sigonio nel Lib. 3. del Regno d'Italia à Carte 163.

E tanto basti per appagamento del nostro Oppositore, il quale averebbe altresì potuto riflettere, che trattandosi poi di concessioni Regali, s'apparteneva sempre al supremo Signore il giudicarne.

Non è però vero, che l'Imperatore Carlo III. nel Diploma dell'anno 883. abbia dichiarato, che le controversie, le quali fossero state promosse contro la Chiesa d'Asti, dovessero essere giudicate dalli di lei Superiori Ecclesiastici, non essendo questo il senso di quelle espressioni, che lo Scrittore della Camera Apostolica riferisce per rimostar-

celo, e sono le seguenti (*Liceat eidem Ecclesie cum omnibus ad se pertinentibus quieto ordine permanere, & usque in perpetuum illesa persistere, & secundum quod Episcopo placuerit percepta, atque gubernata existet, & iudicata*) imperochè quella frase (*iudicata*) secondo l'intelligenza di quei tempi, non significava Sentenza, ma bensì disposizione, e regolamento delle cose proprie, com'è noto agl'eruditi; Quindi Ratherio Verroneo Lib. de discord. inter ipsum, & Clericos, scrisse (*illis ablata, bonis duobus, idest Beate Genitrici, Sanctoque Stephano Protomartiri contuli, vel potius reddidi, faciens de quibusdam insuper scriptum quoddam, quod nominant iudicatum*) ed Ughellio nell'appendice del Tomo 4. dell'Italia Sacra, registrando il Testamento d'un Vescovo dice (*quam verò eorum taliter iudicati, seu dispositionis mee paginam Gausus Notarius tradidit, & subscribendam rogavi*) sicchè l'accennato fragmento del Diploma di Carlo III., altro propriamente non spiega, se non che il Vescovo d'Asti possedesse quietamente le cose spettanti al suo Vescovato, e governasse quella Chiesa, disponendone come gli farebbe piaciuto; Oltre di che vediamo chiaramente, che que' Prelati non ebbero la prerogativa d'aprire Tribunale, salvo in vigore della concessione, che gli ne fece Ottone il Grande col Diploma dell'anno 969., citato per questo medesimo fine nelle nostre prime Stampe.

Non possiamo anche qui à meno d'accennare, che lo Scrittore contrario, parlando dell'antica giurisdizione de Vescovi d'Asti, hà pure mutilata la disposizione d'un altro Articolo delle prenarrate Bolle de Sommi Pontefici Eugenio III., Anastasio IV., ed Adriano IV. in questo modo: Egli riferisce nelle seconde sue Stampe num. 32. (*quod si feudali consuetudine lites emerferint, Ecclesiastico tantum iudicio terminentur*), e Noi leggiamo nello stesso Ughellio, che cita (*quod si feudali consuetudine de Decimis Lites emerferint,*

Ec-

Ecclesiastico tantum iudicio terminentur) e quindi riflettiamo, che que' Pontefici riservarono solamente alla cognizione del Tribunale Ecclesiastico la materia delle Decime, come parendo loro privilegiata, e non generalmente tutte le pendenze de Feudi di quella Chiesa, secondo che proponeva il Camerale colla tronca relazione di queste Bolle, le quali per conseguenza sono più tosto contrarie, che favorevoli alla Camera Apostolica, tralasciando però Noi di discorrere sul punto di quella riserva speciale di giurisdizione, mentre su ciò la competenza dell' uno, o dell'altro Giudice è assai nota, avuto riguardo alla diversa natura delle Decime, e delle Liti, che vertono circa le medesime.

Ha parimente allegato il nostro Oppositore, che il diritto del Fodro, il quale ne' Diplomi Cesarei fu riservato all' Impero, non è un esercizio di supremo dominio, poichè in origine deriva dal jus-commune, e nel nostro caso fu convenuto nella Pace di Costanza fra l' Imperatore Federico, e le Città d' Italia, confederate bensì, ma non suddite, fra le quali annovera quella d' Asti.

Noi però rispondiamo, che secondo gli Storici, Carlo Magno fu quello, il qual istituì nell' Italia il Tributo del Fodro, come una delle Regalie del suo Impero, imponendone il peso alli Vassalli, alle Città, alle Chiese, ed a' Monisteri, e singolarmente ogni volta che l' Imperatore farebbe venuto in Italia, che Ottone il Grande, il qual unì perpetuamente il Regno Italico all' Impero Romano-Germanico, ordinò, che fra gl' altri Tributi, che v' avevano stabiliti gl' Imperatori Franchi, cioè à dire i Carolinghi, stesse fermo quello del Fodro, e che Federico II. se lo riservò pure sopra la Città, la Contea, e gli Feudi Ecclesiastici dell' Astezziana, in vigore del Diploma dell' anno 1159., e poi generalmente sopra tutte l'altre Città della Lombardia nella Pace di Costanza, seguita nell' anno 1183.

Ed

Ed era, come scrisse al Capitano generale del Regno Pietro de Vineis Cancelliere di Federigo nell' Epistola 29. del Lib. 2., una contribuzione di Fromento d'Orzo, e d'altre Vettovaglie, necessarie al mantenimento dell' Esercito Cesareo, e lo spiega Sigonio (*Foderum summa quædam Frumenti fuit, quam advenienti in Italiam Regi Populi solvere tenebantur, pro quo sæpe etiam æstimata pecunia pendebatur*) parlando d'Ottone Magno, soggiunge (*Tributa verò, quæ ille à Francis instituta retinuit, fuere Foderum, Parata, & Mantionaticum.*)

Non è diverso da quello degli Storici il sentimento de Giure-Consulti, dalli quali il Fodro è comunemente annoverato frà le Regalie, come una straordinaria imposizione ne casi di qualche spedizione Cesarea: Così scrissero Ottomano, Charondas, Cuiaccio, Gottofredo, ed altri nel *Cap. unic. quæ sint regalia*; E così pure c' insegnano Radevicio nella vita di Federigo *Lib. 2. Cap. 5.*, Choppino nel suo Trattato del Domanio *Lib. 1. Tit. 13. & Lib. 2. Tit. 14.* dove attesta, che questo Tributo Militare era in uso sino ne' primi tempi de Rè di Francia, e Gonzales nel *Cap. Præterea de iur. Patronat.*, il quale riferisce eziandio un Diploma dell' Imperatore Conrado, registrato nel corpo delle Leggi Longobarde, con il quale Cesare dichiarò (*Foderum de Castellis, quod nostri Antecessores habuerunt, habere volumus.*)

Il dire poi, che questo diritto spettava agl' Imperatori secondo la disposizione del jus commune, non è un' opposizione, alla quale dobbiamo rispondere; mà bensì un' altro fondamento, che possiamo aggiungere à quelli, con i quali avemo sin' ora chiarito questo punto; poichè maggiormente vediamo l' antichità di quel tributo, già stabilito dagl' Imperatori Romani, e tanto privilegiato, che Theodosio, e Valentiniano ordinarono, che ne pure le Chiese ne andassero esenti; mà vi contribuissero in rico-
gni-

gnizione del dominio sopra eminente dell'Impero.

Quello però, che dice Ughellio del Vescovo Willelmo, cioè che abbia nell'anno 1181. liberati gl'Uomini di Vicco dal pagamento del Fodro da essi dovutogli, non è appoggiato ad alcun documento; onde per se stesso non merita veruna fede; E tanto più ch'Egli nemmen'ad-dita, come i Vescovi d'Asti avessero il supremo dominio di quel luogo, e Noi abbiamo eziandio dimostrato, che non lo ebbero mai sopra veruno de Feudi, che possedevano; accennaremo bensì abbondantemente, che in que' tempi era stato introdotto in alcune Provincie, un'altra specie di Fodro, distinto da quello, che si chiamava Fodro Regale, ed altro non era, che il pagamento d'un'annuo Censo, e recognizione pecuniaria; per lo che avevano acquistato il jus di riscuoterlo qualche Città, e qualche Vassallo dell'Impero, come ne abbiamo una chiara testimonianza nella Pace medesima di Costanza, nella quale Federigo riservò bensì per se il Fodro regale, che s'impondeva nell'arrivo dell'Armata Cesarea in Italia (*Nobis intransitibus Lombardiam Fodrum consuetum, & regale, qui solent, & debent, & quando solent, ac debent prestabunt*) ma nello stesso tempo lasciò, ch'esigessero quell'altro dritto del Fodro non regale, coloro, i quali erano in possesso d'esigerlo (*concedimus vobis Civitatibus, Locis, & Homi-nibus Societatis &c., ut in ipsa Urbe omnia habeatis, sicut adhuc habuistis, aut habetis; extra verò omnes consuetudines nostra voluntate exerceatis, quas ab antiquo exercuistis, aut exercetis, in Fodro, nemoribus, pascuis &c.*)

Non intendiamo però, come mai il Camerale abbia allegato, che le Città di Lombardia, le quali intervennero nella Pace di Costanza, non erano suddite dell'Impero, mentre le Storie, e quella stessa Pace mostrano anzi chiaramente il contrario.

L'Imperatore trattòle apertamente da Suddite, come erano,

erano, e perciò da ribelli, per avere contro di lui prese le Armi [*Imperialis clementiæ immensa serenitas mansueta, quamvis districta severitate excessuum delicta debeat, & possit corrigere, magis tamen cum studeat propitia tranquillitate Pacis Romanum Imperium regere, & rebellium insolentiam ad debitam fidem, & devotionis obsequium revocare*), ed, esercitando la sua Sovranità, comandò, che il Vescovo del Luogo riconoscesse, se le Città avessero, ò nò, un giusto possesso di quelle Regalie, ch'egli non aveva loro concedute (*volumus ut regalia, quæ vobis non concessimus in hunc modum cognoscantur per Episcopum Loci*), imponendo loro questa Legge, che quando ellegessero di non sottoporle al giudizio del Vescovo, pagarebbero in ogn'anno un Censo di due milla Marchi d'argento (*si autem huic inquisitioni supersedendum esse putaverint, Censum duarum millium Marcarum argenti per singulos annos petimus*) confermò coll' autorità sua suprema le Concessioni emanate dagl' Imperatori, e Rè avanti quella Guerra, con che però per le antecedenti rendessero all' Impero i consueti servizij, (*hoc quod Nos, vel noster Antecessor Rex, vel Imperator Episcopis Ecclesijs, vel Civitatibus, aut alijs quibuscumque Clericis, vel Laicis &c. antè tempus Guerræ dedit, vel quolibet Concessionis titulo concessit firmum, & ratum habemus, salvo superioribus Concessionibus, ut pro ijs solita nobis servitia exhibeantur*) Provide con un generale regolamento alla distribuzione delle Dignità, ed Uffizj pubblici (*in Civitate illa, in quâ Episcopus per Privilegium Imperatoris, vel Regis Comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut consueverunt recipere; Alioquin unaquæque Civitas à Nobis Consulatum recipiat, consequenter verò in singulis Civitatibus Consules constituentur à Nuncio nostro, qui sit in Civitate, vel Episcopatu, & Investituram recipiant*), e questi Consoli giuravano la fedeltà à Cesare, prima d' esercitarne il carico (*Consules, qui in Civitatibus constituentur, tales sint, qui fidelitatem fuerint Nobis, vel faciant, antequam*

Con-

Consulatum recipiant) fu riservata all'Imperatore la cognizione delle Cause d'appello, eccedenti la somma di livre venticinque Imperiali (*in Causis appellationum si quantitas viginti quinque librarum Imperialium summam exceßerit* , *appellatio ad Nos fiat*) ed è finalmente registrato nella stessa Pace di Costanza il giuramento di fedeltà prestato dalle Città à Federigo in attestato della loro soggessione.

Pertanto la Pace di Costanza prova manifestamente due punti contro lo Scrittore della Camera Apostolica ; e primieramente , che la riserva del Fodro Regale è un vero contrasegno di supremo dominio , esercitato sopra la Contea d'Asti , e le Terre del Vescovato da Federigo all'esempio degl' altri Imperatori , che avevano istituito , e mantenuto in Italia l'uso di questa Regalia.

Ed in secondo luogo , che la Città d'Asti fu in questa Pace , com' è sempre stata trattata da sudditi dell' Impero , prima , e dopo i Congressi di Roncaglia presso Piacenza , avendone una piena testimonianza nelle Storie , e ne tanti Precetti , o sieno Diplomi Imperiali emanati negl' anni 1141. 1159. 1194. 1210. 1219. 1220. e 1310. , e sono degl' Imperatori Conrado III. , Federigo I. , Enrico III. , Ottone IV. , Federigo II. , ed Enrico VII. , che contengono la concessione di molti Privileggi à favore dell' Asteggiana , & il regolamento giuridico , politico , ed economico della medesima ; Oltre di che quando la Città d'Asti volle scuotere il giogo , ed agire contro l' Impero , fu come ribelle , castigata , e singolarmente da Federigo , il quale negl' anni 1155. , e 1164. condannòla al fuoco ; Ma poi ravvedutisi gl' Asteggiani del loro fallo , protestarono altamente , ed umilmente nell' anno 1309. ch' erano stati , e sariano sempre fedeli Sudditi , autenticando questa dichiarazione con un solenne giuramento di fedeltà verso l'Impero ; E quindi allorchè si sottomiserò nell'anno 1342. à Luchino Visconti, Signo-

re di Milano, v'apposero per condizione la dipendenza dagl' Imperatori; E perciò Gioanni Galleazzo impetròne nell'anno 1355. il Vicariato da Carlo IV., che fu poscia da Venceslao nell'anno 1382. stesso alli di lui discendenti, e le giurorono la fedeltà nell'anno 1379., come Vicario Imperiale, i Deputati della Contea, la quale fu indita in Dote à Valentina, e doppo essa pervenne à Carlo d'Orleans di lei figlio, indi à Ludovico, nel quale essendo finita la linea della Valentina, Francesco I. Rè di Francia rinunziòla all' Imperatore Carlo V., che ne investì colla prerogativa del Vicariato perpetuo la Reale Casa di Savoia.

Oppone altresì lo Scrittore di Roma, che gl'atti di Sovranità, emanati dalla potestà temporale nell' Asteggiana, non sono per se stessi valevoli a provarne l'esercizio ne Feudi della Chiesa, come separati da quella Contea, dicendo, che averessimo dovuto giustificare, che gl'Imperatori, la Città d'Asti, i Duchi di Milano, quelli d'Orleans, e la Reale Casa di Savoia abbino esercitato il loro supremo Dominio individuamente sopra questi Castelli, per aver' alla mano una prova di ciò, che siamo rappresentando.

Noi però avevamo scritto sù questo punto in modo, à non lasciare più luogo alla suddetta opposizione, e per maggiormente convincerne il nostro Contrario, dimanderemo al medesimo, se gli pare, che abbino parlato confusamente dell'Asteggiana, e non distintamente de Vescovi d'Asti, e de loro Castelli, quando accennammo ne primi foglj, che Carlo III. detto il Grasso condonò al Vescovo ogni pena, nella qual era caduto il suo Antecessore, ed esimilo graziosamente dal pagamento de pubblici pesi, che Ludovico IV. dichiarò, essere la Chiesa d'Asti sotto il governo del suo Impero, ed il Vescovo divoto, ed ossequioso nella sua fedeltà verso di lui, che Ottone

il

il Grande le diè il Privilegio d'aprire un Tribunale per gl' Uomini delle Terre del Vescovato, il Jus di succeder à coloro, che morirebbero senza legittimi Eredi, e la facoltà di stabilire un Mercato in ogn' anno in un sol Luogo, che Enrico IV. riservò à sè l'esercizio, dell'alta giurisdizione Imperiale ne' Feudi del Vescovo, che Federigo II. caratterizòlo Suddito dell' Impero, e chiamòlo, come Vassallo, à militare sotto gli suoi Stendardi, che lo stesso Vescovo prestò omaggio ad Enrico VII., e questo poi comandògli nell' anno 1313. d'assistere il Conte di Savoia Amedeo V. nel prender' il possesso dell'Asteggiana sotto pena della sua indignazione, la quale non suole, ne può comminarsi se non da chi è Sovrano contro chi è Suddito, e per fine, che Federigo I. conferì a' Cittadini d'Asti il Governo di quella Città, e delle Terre, sì della Contèa, che del Vescovato, ed ordinò, che queste concorressero al pagamento del Tributo impostovi di Marchi 150. d'argento.

E venendo à que' tempi, ne quali l'Asteggiana fu signoreggiata dalli Visconti, avrà pure il Camerale osservato nell' Ughellio, che cita tanto familiarmente al Tom. 4. dell' Italia Sacra pag. 388. litt. B., che il Vescovo d'Asti intervenne, e consentì à nome della sua Chiesa, che la Città riconoscesse in suo Signore il Duca Galleazzo, come Vicario Generale dell' Imperatore (*nam Civitas, dice l' Autore, ipso presente, parlando del Vescovo, & nomine sue Ecclesie consensum præbente die 26. Martij 1379. Galleatio tamquam Generali Vicario Imperatoris se tradidit*) ed altresì nel Contratto Dotale della Valèntina, che sono annoverati molti de' Feudi di quella Chiesa, e che quando Francesco I. Rè di Francia impose nell' anno 1516. una contribuzione sopra la Contèa, ordinò pure, che vi concorressero anche le Terre del Vescovo, al quale diè il nome di suo Fedele, e Consigliere;

gliere; E come dunque il nostro Oppositore pòteva dire; che Noi abbiamo allegati genericamente gl'atti di Sovranità esercitati dalla potestà temporale nell'Asceggiana; mà non individualmente sopra i Feudi di quella Chiesa?

Se discorriamo poi de' nostri Sovrani, avevamo parimente rimostrato, che fin dell'anno 1540. le Terre del Vescovato contribuirono al pagamento d'un donativo, offerto dalla Contea al Duca Carlo III. in ricognizione del di lui supremo Dominio; e dall'anno 1535. fin' all' anno 1551. à tutte le imposizioni seguite in quelle circostanze di tempo, che rientrato gloriosamente ne' suoi Stati il Duca Emanuele Filiberto, giurorono sì le Comunità, che i Vassalli di detta Chiesa la fedeltà al medesimo, e che tanto nell'imposizione del Tasso, ed altri Tributi, e Gabelle, quanto nella cognizione delle Cause, e nell'esercizio di tutte le Regalie, sono sempre state trattate da' Sudditi, di modo che il nostro possesso, principiato nel Regno del Duca Carlo III. primo Acquisitore dell'Asceggiana, ristabilito dal Duca Emanuele Filiberto doppo la ricuperazione de' suoi Paesi, e dall'ora in poi costantemente mantenuto, bastarebbe per averne legittimamente acquistata la Sovranità, quand'anche ci mancassero gl'irrefragabili documenti, che ne abbiamo; Mà tutto ciò, che il nostro Contrario v'è ripetendo su questo punto per sostenere, che la Santa Sede hà anch'essa il suo possesso, è più tosto una narrativa delle opposizioni, colle quali la Corte di Roma, non informata de' nostri giusti diritti, ci hà di quando in quando perturbati, che un'esercizio di Sovranità; Mentre gl'atti, ch'egli principalmente magnifica, altro poi non sono, che concessioni d'Investitura, ed apposizione della mano a' Feudi devoluti, cose, che s'appartengano al diretto, e non al supremo dominio, e che Noi non avemo giamai conteste alla Chiesa d'Asti, avendo anzi comandato a' Vassalli di prenderne

niè da essa le Investiture; e siccome su questa materia, abbiamo diffusamente scritto nelle prime Stampe, ci rimettiamo a quelle, senza coprire inutilmente queste Carte colla ripetizione di ciò, che nelle altre avemo già rimostrato.

Finalmente consideriamo, che avendo i nostri Principi, e non i Vescovi d'Asti, meno la Chiesa Romana un titolo chiaro, ed indubitato di supremo dominio, uno de nostri atti prevallerebbe per se stesso à tutti gli Contrarij, e l'esserci à quelli in ogni tempo opposti, farebbe più che sufficiente per avere preservato illeso da qualunque pregiudizio il nostro Originario, e sempre incontrovertibile supremo dominio, e possesso di quello.

Del Vicariato Imperiale non discorriamo maggiormente, per avere ne' primi foglj bastantemente spiegata l'importanza, e l'estensione di esso, e chiaramente provato, che ha con se il pieno esercizio di tutte le Regalie supreme.

E ciò non aveva bisogno di prova, mentre i Diplomi medesimi lo dimostrano à chiunque vorrà leggerne il contenuto, benchè non avesse altra cognizione dell'origine, e dell'osservanza de' Vicariati Imperiali.

In oltre, che quello dell'Asteggiana comprenda i Feudi di quella Chiesa, è senza dubio; poiche, essendo stato conceduto alla Reale Casa di Savoia sopra la Città, sopra la Contea, e generalmente sopra tutte le Terre della medesima colle sue pertinenze, e dipendenze, chi può negare, che i Castelli, de quali trattiamo, cadano sotto questo Vicariato, mentre sono Terre del distretto della Città, e Feudi della Contea d'Asti; e poi avendo Noi parimente l'altro Vicariato, che abbraccia tutta la Diocesi d'Asti, della quale sono le dette Terre; non vediamo, come questo punto potesse essere materia di controversia: Ora per dire tutto in poco, e troncare il filo di questa mal fondata pendenza, rispondiamo per fine, che intendiamo d'esercita-

citarvi quella medesima Sovranità, che esercitiamo nella Città, nella Contea, e nelle altre Terre dell' Astezziana, per le quali aveino un' Investitura, ed un Vicariato Imperiale commune alli Castelli di quella Chiesa, avvertendo, che Camerano è altresì Feudo de' nostri Sovrani, come Conti d'Asti, essendo un' errore del Camerale, che sia sottoposto all' immediato Dominio dell' Impero, lo che dà sempre più à divedere, ch'egli non è informato di queste cose.

A' riguardo della Bolla di Papa Gregorio XIII. abbiamo riconosciuto, che la data delli 30. Novembre 1570. è stato un sbaglio del Copista, essendo veramente delli 12. Dicembre 1572., e se ne hà l' Originale ne' nostri Archivi; non sappiamo però, come il nostro Oppositore per giustificare, che questo Pontefice è stato creato li 13. Maggio 1572. abbia citato Platina nella vita di esso, il quale scrisse solamente fino al Ponteficato di Paulo II., ed era già morto ne' tempi di Gregorio XIII.

Concludiamo questa Scrittura con dire al nostro Oppositore, che non sappiamo perche mai avendo Noi chiesta ed in voce, ed in scritti la comunicazione de' documenti citati nelle sue Stampe, con offerire nello stesso tempo Copia de' nostri, non abbiamo sin' ora potuto ottenere una dimanda così giusta, e necessaria, per venire sempre più in chiaro della verità, parendo naturalmente, che il non volere manifestare i fondamenti delle proprie ragioni, ad altro non possa attribuirsi, ch' al timore di screditare maggiormente la Causa.

4N

12 May

1791

1791

GUÍA LEGISLATIVA

INDICES RAZONADOS

DE

LA MODERNA LEGISLACION DE ESPAÑA

Por don Antonio Gago

LIBRO I

Guía

LIBRO II

1850

1082